

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2013, n. 4.

Testo unico in materia di artigianato.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1**

(Oggetto)

1. Il presente testo unico, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di artigianato.

Art. 2

(Finalità e principi)

1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, degli articoli 45, secondo comma e 117, quarto comma della Costituzione e dell'articolo 15 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo sociale dell'impresa artigiana quale fattore di sviluppo economico regionale, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative nel settore dell'artigianato, anche al fine di rafforzare il sistema produttivo integrato e di realizzare una condizione di piena occupazione.

2. La Regione promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche per lo sviluppo d'impresa, l'accesso al credito, lo sviluppo tecnologico ed organizzativo, nonché attraverso gli insediamenti produttivi in aree attrezzate e nei centri storici, la promozione delle produzioni, la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, la formazione e l'occupazione.

3. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa al rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese). In particolare la Regione negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori nonché la concessione di benefici in materia di artigianato, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3 senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

4. La Regione con il concorso degli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 3

(Destinatari)

1. Il presente testo unico si applica in particolare:

a) alle imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente testo unico, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 10, di seguito denominato Albo;

b) ai consorzi e alle società consortili costituiti tra imprese artigiane, anche in forma cooperativa, iscritti nell'Albo con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";

c) alle cooperative artigiane di garanzia ed ai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nella separata sezione dell'Albo;

d) a tutti gli altri soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della Regione.

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato non attribuiti dal presente testo unico ai comuni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurarne l'esercizio unitario delle funzioni nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'impresa artigiana nonché sull'esercizio abusivo dell'attività artigiana, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal presente testo unico per l'esercizio delle attività imprenditoriali.

2. I comuni, in particolare:

a) effettuano verifiche relative a iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese dall'Albo anche su richiesta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) svolgono le funzioni relative all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, di cui ai Titoli VII e VIII.

3. I Comuni trasmettono le risultanze delle attività di cui al comma 1 alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini degli adempimenti di competenza.

Art. 6

(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competenti, svolgono le seguenti funzioni:

a) tenuta e aggiornamento dell'Albo;

b) rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'Albo;

c) riconoscimento dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura individuati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'articolo 9, con apposita annotazione nell'Albo;

d) attività di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 13 e 14;

e) accertamento degli illeciti amministrativi di cui al Titolo I e notifica dei relativi verbali ai soggetti interessati, salvo quanto disposto da specifiche normative statali o regionali;

f) irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 ed incamera gli introiti dei relativi proventi, salvo quanto disposto da specifiche normative statali o regionali.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicura agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico-amministrativo in relazione alle funzioni svolte dalla stessa.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 7

(Imprenditore artigiano)

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi statali.

4. L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da norme statali.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono poste ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

Art. 8

(Impresa artigiana)

1. È artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9, che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 7 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice;

c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.

5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono poste ai sensi della l. 443/1985.

Art. 9

(Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come individuati con d.p.r. 288/2001: un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

e) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

3. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'Albo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono poste ai sensi della l. 443/1985.

Art. 10

(Albo delle imprese artigiane)

1. È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente l'Albo delle imprese artigiane.

2. Sono iscritte nell'Albo di cui al comma 1 le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente testo unico e, in separata sezione dell'Albo, i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane nonché i confidi di cui all'articolo 13 del d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003.

Art. 11

(Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane)

1. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'interessato presenta, per via telematica o mediante supporto informatico, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 16 del presente testo unico, la comunicazione unica per la nascita di impresa di cui all'articolo 9 del d.l. 7/2007 convertito dalla l. 40/2007. Sono fatte salve le diverse disposizioni normative anche statali applicabili ad attività e settori specifici che prevedono modalità di iscrizione differenti rispetto a quanto prescritto dal presente testo unico.

2. La comunicazione unica di cui al comma 1, attesta il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e determina l'iscrizione all'Albo, con decorrenza dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione stessa.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 è condizione per:

- a) la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
- b) l'adozione da parte dell'impresa nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio della qualifica "artigianale";
- c) gli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

4. Ai sensi della l. 443/1985, in caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare su richiesta, l'iscrizione all'Albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 7, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

Art. 12

(Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane)

1. La modifica dell'attività, della sede e/o della ragione sociale nonché di ogni altra variazione rilevante ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo o la cancellazione dall'Albo medesimo per la perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività, è trasmessa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente dal legale rappresentante dell'impresa, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 16, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 11, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica, perdita dei requisiti di qualifica artigiana o cessazione dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la modifica o la cancellazione dichiarata nella comunicazione stessa.

3. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati ai sensi del comma 1 per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 4 del d.l. 7/2007 convertito dalla l. 40/2007.

Art. 13

(Accertamenti e controlli)

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni, intima al soggetto interessato di conformare la propria attività alla normativa vigente e a rimuovere gli effetti causati, entro un termine non inferiore a trenta giorni.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato nell'intimazione di cui al comma 1 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto in essa prescritto, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente adotta motivati provvedimenti di cancellazione dall'Albo. È fatto, comunque, salvo il potere della Camera di commercio di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli

articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. I provvedimenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono notificati ai soggetti interessati e trasmessi anche agli enti che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1.

4. I provvedimenti di modificazione o di cancellazione adottati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del presente articolo non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-bis del d.l. 7/2007 convertito dalla l. 40/2007.

Art. 14

(Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane)

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, in caso di accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni, iscrive d'ufficio l'impresa nell'Albo, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 4 del d.l. 7/2007, convertito dalla l. 40/2007.

2. Il provvedimento di iscrizione di cui al comma 1 è adottato previa comunicazione all'impresa interessata a cui è assegnato un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro trenta giorni procede all'iscrizione all'Albo con provvedimento da notificare all'impresa interessata.

3. Qualora a seguito di accertamento o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione dell'impresa alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'ente accertatore ne dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede all'iscrizione all'Albo con decorrenza immediata, fatto salvo il procedimento di cui al comma 2.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, nonché dagli articoli 11, 12 e 13, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7).

Art. 15

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 18, di seguito denominata Commissione, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

2. Le decisioni della Commissione, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l. 443/1985.

Art. 16

(Agenzie per le imprese)

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 17

(Associazioni di categoria dell'artigianato)

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato, presenti e operanti nel territorio regionale, quali soggetti principali di riferimento per lo sviluppo delle politiche, delle azioni e delle attività a favore del settore.

2. La Regione assegna annualmente contributi alle associazioni di cui al comma 1 per il finanziamento di progetti volti al potenziamento del settore dell'artigianato, in coerenza e nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 22.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.

Art. 18

(Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione regionale per l'Artigianato, organo collegiale tecnico e consultivo in materia di artigianato, ha sede presso la Giunta regionale ed è composta da:

a) tre componenti, non imprenditori, designati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente, tra i quali almeno due esperti in materia giuridica ed amministrativa;

b) due componenti effettivi e due supplenti esperti in materia di artigianato, non imprenditori, designati dalle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.

3. Le designazioni di cui al comma 1, lettera b) devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 2. La Giunta regionale provvede, entro il medesimo termine, alla designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera a).

4. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 3, non siano state effettuate tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione nomina la Commissione con i componenti già designati. In tal caso la Commissione opera ad ogni effetto come se fosse costituita solo dai soggetti nominati. Non si provvede alla nomina della Commissione se le designazioni sono inferiori a tre. La Commissione è integrata con le designazioni successivamente pervenute.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.

6. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con regolamento interno adottato dalla stessa nella prima seduta successiva all'insediamento.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita.

8. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Art. 19

(Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) decide sui ricorsi proposti contro i provvedimenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo;

b) propone alla Giunta regionale, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioncamere, iniziative volte alla tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato.

Art. 20

(Diritti di segreteria e di certificazione)

1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'Albo per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche e di ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'Albo, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49.

Art. 21

(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle disposizioni contenute nel presente titolo, previo accertamento da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, sono puniti con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che sono irrogate dalla Camera di commercio medesima, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), salvo quanto previsto da specifiche normative statali e regionali.

2. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

a) da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:

1) esercizio abusivo di attività artigiana;

2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;

b) da euro centocinquantacinque/00 (155,00) a euro millecinquacentocinquanta/00 (1.550,00) nel caso di omessa comunicazione di iscrizione all'Albo da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

c) da euro cinquantuno/65 (51,65) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c.c.; da euro centotré/00 (103,00) a euro milletrentatré/00 (1.033,00), con riferimento alle società di cui all'articolo 2626 c.c. nei casi di:

1) omessa comunicazione di iscrizione all'Albo;

2) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di cessazione;

3) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.

3. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 2 sono, tra l'altro, impiegate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.

TITOLO III SVILUPPO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE

Art. 22

(Programmazione)

1. La Regione stabilisce le linee programmatiche delle politiche in materia di artigianato con il documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

2. Le strategie e gli obiettivi per il settore dell'artigianato sono definiti nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale).

3. Le specifiche misure di intervento, con l'indicazione delle relative risorse, sono individuate dalla Giunta regionale nel Programma annuale, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 25/2008.

Art. 23

(Sostegno allo sviluppo delle imprese)

1. La Regione, attraverso gli strumenti programmatici di cui all'articolo 22, favorisce l'accesso al credito ed il sostegno dei processi di investimento e di crescita dimensionale delle imprese artigiane.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attua forme differenziate di intervento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), quali contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento, contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, finanziamenti a tasso agevolato mediante la costituzione di fondi rotativi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati con le risorse del Fondo regionale per l'Artigianato di cui all'articolo 53 e mediante il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Art. 24

(Cooperative artigiane di garanzia)

1. La Regione favorisce l'accesso al credito delle imprese artigiane anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia, realizzato mediante il potenziamento dei fondi rischi, anche con la collaborazione di enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. Ai fini della verifica dei risultati conseguiti e dell'efficacia della gestione, le cooperative artigiane destinatarie dei contributi di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, il bilancio e la relazione sull'attività svolta mediante i fondi rischi costituiti con risorse regionali.

3. Gli aiuti alle imprese, attivati con i fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituiti con risorse pubbliche, sono concessi in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

4. Le cooperative artigiane di garanzia possono gestire fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse ai sensi dell'articolo 13, comma 55 del d.l. 269/2003 modificato dalla l. 356/2003.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 9 della l.r. 25/2008, specifiche analisi sui risultati complessivamente conseguiti nel settore del credito dell'artigianato.

Art. 25

(Consorzio fidi regionale dell'Umbria)

1. Il Consorzio fidi regionale dell'Umbria, di seguito CO.FI.RE. Umbria, già costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato), è un consorzio fidi di secondo grado, partecipato dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, opera tramite attività di cogaranzia, controgaranzia e può svolgere attività di servizio alle cooperative artigiane di garanzia.

2. La Regione sostiene il CO.FI.RE. Umbria mediante la partecipazione al capitale, il rafforzamento dei fondi rischi, la concessione di contributi nei limiti della vigente normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

3. Il CO.FI.RE. Umbria deve, in particolare:

a) agevolare l'accesso al credito;
b) fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni di cui al presente articolo;

c) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.

4. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 3, lettera a) è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote:

- a) province;
- b) comuni;
- c) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d) Sviluppo Umbria S.p.A.;
- e) cooperative artigiane di garanzia;
- f) istituti di credito;
- g) associazioni artigiane e loro finanziarie;
- h) altri soggetti interessati pubblici e privati.

5. Il CO.FI.RE. Umbria può svolgere altresì funzioni di supporto alla Regione ed agli altri soci per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane.

6. Il CO.FI.RE. Umbria presenta annualmente alla Giunta regionale il programma di attività in coerenza con i contenuti della programmazione regionale in tema di politiche per il credito alle piccole e medie imprese.

7. Compete alla Giunta regionale l'approvazione preventiva dello schema dello statuto del CO.FI.RE. Umbria e delle sue modificazioni.

8. La Regione partecipa agli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 39, comma 7 del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011.

Art. 26

(Servizi reali alle imprese artigiane)

1. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 25/2008, favorisce l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate a servizi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo d'impresa, quali:

- a) servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l'utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;
- b) tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
- c) sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;
- d) costituzione, qualificazione di reti di impresa e altre forme di associazioni ed aggregazioni di impresa previste dalla vigente normativa.

2. Gli interventi finanziari a favore delle imprese singole associate e consorziate per l'acquisizione dei servizi di cui al comma 1, sono definiti nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 22.

Art. 27

(Insediamenti produttivi)

1. La Regione, nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008 e nel rispetto della normativa urbanistica e di settore vigente, definisce le politiche e gli interventi finalizzati a favorire l'insediamento nella rete delle aree attrezzate e della logistica regionale delle imprese artigiane, singole, associate o consorziate, in coerenza con le politiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della medesima l.r. 25/2008 e con le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio ai fini produttivi.

2. La Regione, al fine di favorire l'insediamento delle imprese artigiane, dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, può realizzare specifiche iniziative, in collaborazione con i comuni, nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui al comma 1 e nei programmi di riqualificazione e valorizzazione urbana.

TITOLO IV

ATTIVITA' PROMOZIONALE

Art. 28

(Attività promozionale)

1. La Regione coordina, promuove e sostiene iniziative dirette alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane sul mercato nazionale e sul mercato internazionale anche attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. Nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008 sono definiti gli indirizzi e

le linee programmatiche per il sostegno agli interventi promozionali al fine di favorire la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni artigiane, finalizzati anche all'esportazione.

Art. 29

(Interventi promozionali)

1. La Regione, ai fini dell'articolo 28 coordina e favorisce la partecipazione e la realizzazione di manifestazioni, fiere, missioni, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta al sostegno delle produzioni artigiane.

2. La Giunta regionale può attuare le iniziative di cui all'articolo 28 direttamente, in collaborazione o anche tramite la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri soggetti pubblici e privati, imprese associate, consorziate ed in rete operanti nel settore.

3. Le attività di cui al comma 1 possono formare oggetto di specifiche convenzioni.

Art. 30

(Sostegno agli interventi promozionali)

1. La Regione favorisce gli interventi di promozione delle produzioni delle imprese artigiane mediante propri programmi ed iniziative, il cofinanziamento di progetti di enti e soggetti pubblici e privati, la concessione di contributi per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti realizzatori e/o attuatori.

2. La Regione nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 finalizzate alla valorizzazione ed alla commercializzazione delle produzioni artigiane promuove forme di complementarità e di integrazione con le attività di promozione del territorio e degli altri settori economici.

3. Allo scopo di valorizzare le produzioni artigiane e dell'artigianato artistico e tradizionale, anche nelle modalità di cui al comma 2, le risorse di cui al Fondo per l'artigianato, possono essere integrate con altri fondi regionali, nazionali e comunitari.

TITOLO V

TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

Art. 31

(Valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale)

1. La Giunta regionale ai fini della tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale:

a) definisce con proprio atto le modalità e i criteri per la identificazione, tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale nel rispetto della normativa statale e comunitaria;

b) promuove la creazione ed il potenziamento delle strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica e tradizionale;

c) definisce con proprio atto i criteri e le modalità per il riconoscimento del titolo di "Maestro Artigiano";

d) stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle caratterizzazioni idonee a valorizzare l'insediamento e la presenza territoriale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale;

e) promuove l'immagine unitaria dell'Umbria e la peculiarità dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art. 32

(Settori tutelati)

1. I settori dell'artigianato artistico e tradizionale tutelati sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria di cui al d.p.r. 288/2001.

2. La Giunta regionale con proprio atto può prevedere la tutela di ulteriori settori dell'artigianato artistico e tradizionale nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008.

Art. 33

(Maestro Artigiano e Bottega-scuola)

1. Il titolo di "Maestro Artigiano" è attribuito dalla struttura regionale competente, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. Requisiti per il conseguimento del titolo di "Maestro Artigiano" sono:

a) iscrizione dell'impresa all'Albo con l'apposita annotazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c);

b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico e tradizionale;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica o di competenza certificata, ovvero da specifica adeguata e notoria perizia e competenza;

d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'avere avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenze, perizia e attitudine all'insegnamento professionale.

3. Il Maestro Artigiano può svolgere attività di docenza e di tutoraggio per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale.

4. L'elenco dei soggetti in possesso del titolo di "Maestro Artigiano" è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di artigianato.

5. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale individuate quali botteghe-scuola.

6. La Bottega-scuola di cui al comma 5 è l'impresa del settore dell'artigianato artistico e tradizionale il cui titolare è il Maestro Artigiano.

7. La Bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione ai sensi del Titolo VI.

Art. 34

(Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione promuove la creazione di strutture integrate per:

a) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione;

b) l'effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche mediante la creazione di appositi laboratori;

c) la diffusione dell'immagine dell'artigianato artistico e tradizionale, con particolare riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel settore.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti anche attraverso la creazione di nuove strutture, favorendo la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico.

3. La gestione delle strutture di cui al comma 2 è delegata ai comuni, che si attivano per realizzare il concorso di altri enti locali interessati, enti pubblici, associazioni di categoria, istituti universitari.

4. I comuni con propri provvedimenti disciplinano la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente articolo.

5. Il finanziamento regionale è accordato sulla base dei programmi di attività presentati, tenendo conto dei risultati conseguiti e del resoconto delle spese approvato dal comune; la relativa richiesta è inoltrata alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.

TITOLO VI

FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

Art. 35

(Programmazione degli interventi)

1. La Regione programma interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro a favore degli addetti e delle imprese del settore dell'artigianato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con la programmazione dei fondi strutturali e con la vigente normativa nazionale in tema di apprendistato di cui al d.lgs. 167/2011.

Art. 36

(Tipologia degli interventi)

1. La tipologia degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro è definita dai piani e dai programmi di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) e all'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) nonché da quanto disposto dalla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale).

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, particolare rilievo è attribuito alle attività formative dirette agli imprenditori artigiani, ai settori dell'artigianato artistico e tradizionale ed ai temi connessi all'esportazione.

3. Gli interventi del presente articolo possono essere realizzati anche attraverso l'individuazione di specifiche iniziative con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati, degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali di settore.

Art. 37

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. La Regione favorisce la formazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il metodo dell'alternanza formazione e lavoro, nelle agenzie ed enti di formazione accreditati, nelle imprese artigiane nonché nelle botteghe-scuola di cui all'articolo 33, comma 5.

2. Nei piani e nei programmi di cui all'articolo 36, comma 1, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e all'inserimento lavorativo nella Bottega-scuola.

3. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

TITOLO VII

DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

Art. 38

(Attività professionale di acconciatore)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), disciplina l'attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.

2. La disciplina per l'attività professionale di acconciatore, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

Art. 39

(Esercizio dell'attività di acconciatore)

1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 42 e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011 competente per il territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Sono soggette alla SCIA anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Titolo, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Titolo e dalla normativa vigente in materia.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.

Art. 40

(Funzioni della Regione per l'esercizio dell'attività di acconciatore)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei criteri generali di cui all'Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, *standard* professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli *standard* di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

b) la programmazione dell'offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;

c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;

d) le modalità di rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 42, inclusa l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa;

e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all'articolo 6, comma 6 della l. 174/2005.

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 1, dispone l'autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformità, ai fini dell'ammissione dei partecipanti all'esame di abilitazione professionale.

Art. 41

(Funzioni dei comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, fatte salve le competenze dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori.

2. I comuni disciplinano in particolare:

a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

b) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e di chiusura;

c) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;

d) le modalità di svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente.

3. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni del presente testo unico.

Art. 42

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli *standard* regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall'articolo 3 della l. 174/2005.

2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli *standard* di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo *standard* professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata dalla Giunta regionale.

4. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere possono ottenere l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5 della l. 174/2005.

5. La Regione dispone il riconoscimento dell'abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

Art. 43

(Trasferimento della titolarità)

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, la relativa segnalazione al comune competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.

2. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta alla segnalazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.

Art. 44

(Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di acconciatore)

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità, previste dal presente Titolo, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:

a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore: da euro duemila/00 (2.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);

b) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro tremila/00 (3.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);

c) per la mancata segnalazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro mille/00 (1.000,00) ad euro tremila/00 (3.000,00).

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera a) è irrogata dall'autorità regionale competente e le sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere b) e c) sono irrogate dai comuni, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori.

TITOLO VIII
DISCIPLINA PER LA PROFESSIONE
DI ESTETISTA

Art. 45

(Requisiti richiesti e modalità di esercizio dell'attività di estetista)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), disciplina l'attività professionale di estetista.
2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 47.
3. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli articoli 1 e 10 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 47.
4. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1/1990 l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa l. 1/1990.

Art. 46

(Attività formativa)

1. L'offerta di formazione professionale riguardante l'attività di estetista è approvata dalla Regione in conformità a quanto disposto dal sistema regionale degli *standard* professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, nonché del riconoscimento dei crediti formativi, così come definiti dalla vigente normativa.
2. A tale fine, nel repertorio degli *standard* formativi di cui al comma 1 sono definite, in particolare, le caratteristiche dei percorsi volti alla:
 - a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;
 - b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;
 - c) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'articolo 8, commi 4 e 7 della l. 1/1990.
3. Gli *standard* formativi sono approvati, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della l. 1/1990 e del decreto ministeriale 21 marzo 1994, n. 352 (Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista).
4. Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6 commi 4, 5 e 6 della l. 1/1990. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.

Art. 47

(Regolamento)

1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni adottano appositi regolamenti.
2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
 - a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;
 - b) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;
 - c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
 - d) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e di chiusura;
 - e) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;
 - f) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.
3. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.

Art. 48

(Esercizio dell'attività di estetista)

1. L'attività di estetista è soggetta alla SCIA, da presentare al SUAPE competente per il territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dall'autocertificazione concernente la qualifica professionale e dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari come previsti dal regolamento di cui all'articolo 47 e dalla normativa vigente. L'attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
2. Il comune, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente testo unico, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività stessa salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso determina la cessazione dell'attività di estetista.

3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA deve essere comunicata al comune competente entro quindici giorni.

Art. 49

(Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale)

1. L'Azienda unità sanitaria locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

2. Allo stesso fine l'Azienda unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l. 1/1990.

3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 51.

Art. 50

(Indirizzo, coordinamento e controllo)

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente Titolo sono esercitate dalla Giunta regionale.

2. La Regione esercita il potere sostitutivo nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

3. I comuni assumono adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione dell'attività professionale svolta dai soggetti interessati all'esercizio della medesima attività.

Art. 51

(Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di estetista)

1. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12, comma 1 della l. 1/1990 è irrogata dall'autorità regionale competente e la sanzione amministrativa di cui all'articolo 12, comma 2 della l. 1/1990 è irrogata dai comuni, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983, sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori nonché sulla base dei verbali e rapporti inviati dall'Azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 49, comma 3.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52

(Disposizioni in materia di aiuti di stato)

1. La concessione di benefici pubblici previsti dal presente testo unico avviene nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

Art. 53

(Norma Finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente testo unico è istituito il "Fondo regionale per l'artigianato".

2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato per la quota corrente alla U.P.B. 08.1.009 (cap. 5517 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota corrente") e per la quota investimento alla U.P.B. 08.2.014 (cap. 9566 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota investimenti") .

3. Per l'anno 2013 il Fondo di cui al comma 1 è finanziato dalle risorse previste nel bilancio per gli interventi relativi alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) ed alla l.r. 5/1990, abrogate dal presente testo unico.

4. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 possono concorrere, altresì, eventuali risorse nazionali, comunitarie o derivanti da apporti di enti o soggetti pubblici e privati, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

6. In relazione alle somme progressivamente accertate di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti modifiche al Bilancio di previsione annuale regionale.

7. La Giunta regionale provvede annualmente al riparto del Fondo di cui al comma 1 sulla base dei documenti di programmazione previsti dall'articolo 7 della l.r. 25/2008.

Art. 54

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 42/1988 sono soppresse, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, portano a compimento i procedimenti amministrativi pendenti alla data stessa.
3. La Commissione di cui all'articolo 18 è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico. Fino a tale data continua ad operare la Commissione regionale per l'artigianato costituita ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 42/1988.
4. Le disposizioni abrogate con il presente testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
5. Le imprese artigiane già iscritte all'Albo provinciale di cui alla l.r. 42/1988 sono iscritte automaticamente all'Albo di cui all'articolo 10 del presente testo unico, mantenendo il numero di iscrizione.

TITOLO X ABROGAZIONI

Art. 55

(Abrogazioni di norme)

1. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
 - a) legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 (Provvidenze a favore dell'artigianato artistico);
 - b) legge regionale 23 agosto 1983, n. 38 (Contributi regionali per attività promozionali in materia di artigianato);
 - c) legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);
 - d) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 5 (Modificazioni della legge regionale 1° aprile 1985, n. 14. Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);
 - e) legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
 - f) legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato);
 - g) legge regionale 22 marzo 1990, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
 - h) legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista»);
 - i) legge regionale 17 aprile 1991, n. 7 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
 - j) legge regionale 28 agosto 1995, n. 41 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);
 - k) legge regionale 1 aprile 1996, n. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato);
 - l) articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);
 - m) legge regionale 2 agosto 2002, n. 15 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);
 - n) legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
 - o) articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale);
 - p) lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 e le lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);
 - q) legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore);

r) articoli 2, 5, 7 e 8 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

s) articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2010, n. 23 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

2. È abrogato il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 24 (Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione - art. 41 della L.R. n. 5/1990 recante testo unico dell'artigianato).

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente testo unico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 13 febbraio 2013

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Preadozione disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), deliberazione 30 luglio 2012, n. 960;
- assegnato, ai fini della formulazione del parere vincolante, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 8/2011, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" e ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. e) del Regolamento interno del Consiglio regionale al Comitato per la legislazione, il 2 ottobre 2012;
- la II Commissione consiliare permanente e il Comitato per la legislazione, in data 29 novembre 2012, hanno espresso parere favorevole, formulando osservazioni (parere n. 37).

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione 27 dicembre 2012, n. 1727, con la quale sono state altresì recepite le osservazioni formulate sulla d.g.r. 960/2012 dalla II Commissione consiliare permanente e dal Comitato per la legislazione, atto consiliare n. 1118 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" e al Comitato per la legislazione, il 7 gennaio 2013;
- licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 25 gennaio 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Barberini (Atto n. 1118/BIS);
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 febbraio 2013, deliberazione n. 216.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1:

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata dalla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R 5 gennaio 2010, n. 1).
Il testo dell’art. 40 è il seguente:

«Art. 40 Testi unici.

1. Il Consiglio regionale autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l’ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.
 2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all’approvazione finale del Consiglio con sole dichiarazioni di voto.
 3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.
 4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l’inserimento delle nuove norme nel testo unico.
 5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l’indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.».
- La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41.

Note all’art. 2, commi 1 e 3:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Si riporta il testo degli artt. 45, secondo comma e 117, quarto comma:

«Art. 45.

Omissis.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

117.

(Testo applicabile fino all'esercizio
finanziario relativo all'anno 2013)

Omissis.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
Omissis.».

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 15

Lavoro e occupazione.

1. La Regione assume il lavoro dipendente o autonomo come diritto della persona e condizione di libertà. Concorre alla predisposizione delle misure dirette a promuoverne la stabilità e a garantirne la qualità. Disciplina la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Regione assume la realizzazione di una condizione di piena occupazione quale primario obiettivo sociale e fattore essenziale dello sviluppo economico regionale. Concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità di accesso al lavoro.
3. La Regione riconosce il ruolo sociale dell'impresa, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative quali fattori di sviluppo, anche al fine di rafforzare un sistema produttivo integrato. La Regione favorisce e opera per il progresso scientifico, culturale e tecnologico delle produzioni e per la qualità delle attività imprenditoriali.
4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialità e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.».

- La legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, è pubblicata nella G.U. 14 novembre 2011, n. 265.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. c):

- Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” (in S.O. alla G.U. 2 ottobre 2003, n. 229), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2003, n. 274) è stato modificato ed integrato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2003, n. 299), dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre

2005), dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), dalla legge 24 dicembre 2007, 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007) e dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110).

Si riporta il testo dell'art. 13:

«13.

Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie

non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confido non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confido.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confido. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confido aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire

finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. *Abrogato.*

26. *Abrogato.*

27. *Abrogato.*

28. *Abrogato.*

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32.

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale

sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37.

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confido o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità

regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione

dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. [In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662].

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Nota all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana (si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 3), come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248):

«118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo

comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

Nota all'art. 6, comma 1, lett. c):

- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, recante “Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura”, è pubblicato nella G.U. 17 luglio 2001, n. 164.

Nota all'art. 7, comma 5:

- La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante “Legge-quadro per l'artigianato”, è pubblicata nella G.U. 24 agosto 1985, n. 199.

Nota all'art. 8, comma 6:

- Per la legge 8 agosto 1985, n. 443, si veda la nota all'art. 7, comma 5.

Note all'art. 9, comma 1, lett. c), 2, lett. a), b) e c) e 4:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, si veda la nota all'art. 6, comma 1, lett. c).
- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”, è pubblicato nella G.U. 10 ottobre 2011, n. 236.
- La legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante “Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio”, è pubblicata nella G.U. 5 gennaio 1974, n. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 230-bis del codice civile:

«230-bis.
Impresa familiare.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».

- Per la legge 8 agosto 1985, n. 443, si veda la nota all'art. 7, comma 5.

Nota all'art. 10, comma 2:

- Per il testo dell'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, si veda la nota all'art. 3, comma 1, lett. c).

Note all'art. 11, commi 1 e 4:

- Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli” (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), è stato modificato ed integrato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110).
Si riporta il testo degli artt. 9 e 9-bis:

«9.

Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-bis.

Iscrizione all'albo provinciale delle imprese
artigiane mediante comunicazione unica
al registro delle imprese.

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle

imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all' articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all' articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- Per la legge 8 agosto 1985, n. 443, si veda la nota all'art. 7, comma 5.

Nota all'art. 12, comma 3:

- Per il testo dell'art. 9-bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, si vedano le note all'art. 11, commi 1 e 4.

Note all'art. 13, commi 2 e 4:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), dal decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), dal

decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, 220), dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245) e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265).

Si riporta il testo degli artt. 21-quinquies e 21-nonies:

«21-quinquies.
Revoca del provvedimento.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. *Abrogato.*

21-nonies.
Annullamento d'ufficio.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».

- Per il testo dell'art. 9-bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, si vedano le note all'art. 11, commi 1 e 4.

Note all'art. 14, commi 1, 3 e 4:

- Per il testo dell’art. 9-bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, si vedano le note all’art. 11, commi 1 e 4.
- Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, recante “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari” (pubblicata nella G.U. 13 luglio 1959, n. 165):

«3.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi (5), salvo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, lettera c), della L. 20 febbraio 1958, n. 55.».

- Si riporta il testo dell’art. 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 marzo 1989, n. 60):

«31.

Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani».
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni Previdenziali previste in favore della categoria.».

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, recante “Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7”, è pubblicato nella G.U. 3 luglio 2009, n. 152.

Nota all’art. 15, comma 2:

- Si riporta il testo dell’art. 7, comma 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (si veda la nota all’art. 7, comma 5):

«7.

Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.

Omissis.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale

competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.».

Note all'art. 16:

- Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195) e stato modificato ed integrato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140) e dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110). Si riporta il testo dell'art. 38:

«Art. 38.

Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall' articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell' articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, recante “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 settembre 2010, n. 229.

Nota all'art. 20:

- Il decreto legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante “Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria” (in G.U. 5 gennaio 1978, n. 5), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 (in G.U. 3 marzo 1978, n. 62).

Note all'art. 21, commi 1 e 2, lett. c):

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329.
- Si riporta il testo degli artt. 2194 e 2626 del codice civile:

«2194.

Inosservanza dell'obbligo di iscrizione.

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

2626.

Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.».

Note all'art. 22:

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15) e 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57).

Il testo dell'art. 14 è il seguente:

«Art. 14

Documento regionale annuale di programmazione.

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante DAP.

2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.

3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all'articolo 99, il DAP:

a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

4. Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della Regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:

a) le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione nel triennio di riferimento;

b) gli aggiornamenti e le modificazioni del PRS e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;

c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il

bilancio pluriennale, nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;

e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);

f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.».

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25, recante “Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale” (pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2008, n. 60), è il seguente:

«Art. 7

Documenti di programmazione.

1. Le politiche di cui alla presente legge vengono attuate attraverso un ciclo programmatico, realizzato nell'ambito del partenariato economico e sociale. Le fasi del ciclo programmatico sono:
 - a) la definizione degli indirizzi pluriennali attraverso il documento di indirizzo pluriennale;
 - b) l'individuazione del programma annuale;
 - c) le misure di attuazione;
 - d) le attività di monitoraggio, controllo e valutazione orientate alla qualificazione e revisione degli indirizzi alla luce delle esperienze condotte, dei risultati raggiunti e dei mutati scenari competitivi.
2. La Giunta regionale adotta il documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo e lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. Il documento di indirizzo pluriennale di cui al comma 1 definisce, sulla base degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali, alla luce dell'analisi dello scenario generale di riferimento e dell'andamento del sistema produttivo regionale, strategie ed obiettivi di medio e lungo termine articolate nelle politiche di cui all'articolo 3, ivi compresa la definizione di indirizzi programmatici per le agenzie e società regionali di cui all'articolo 4, comma 1. Esso individua indicatori sintetici utili per valutare nel tempo i progressi conseguiti e i risultati raggiunti. Il documento individua, altresì, un quadro finanziario di massima che, sulla base delle risorse disponibili, garantisce la fattibilità delle politiche individuate.
4. La programmazione degli interventi a favore delle imprese appartenenti ai settori dell'artigianato, cooperazione, commercio e terziario è definita negli appositi atti di programmazione previsti dalla presente legge tenendo conto delle specifiche normative regionali di settore.
5. Le politiche e gli interventi relativi al capitale umano, di cui alla presente legge, sono individuate nell'ambito del documento pluriennale di cui ai commi 2 e 3. Gli interventi specifici possono essere richiamati nel Programma annuale di cui al comma 6. Detti interventi restano disciplinati, programmati ed attuati, anche in raccordo con le politiche di cui alla presente legge, sulla base delle specifiche norme ed atti programmatici relativi a tali competenze.
6. La Giunta regionale adotta il Programma annuale attuativo del documento di indirizzo pluriennale in coerenza con il documento annuale di programmazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei contributi interni della Regione dell'Umbria),

articolato per assi prioritari e specifiche misure con l'indicazione delle relative risorse.».

Note all'art. 23, commi 2 e 3:

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”, è pubblicato nella G.U. 30 aprile 1998, n. 99.
- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), è il seguente:

«Art. 8

Sostegno agli investimenti delle imprese.

1. Al fine di sostenere i processi di innovazione tecnologica, di investimento e di crescita delle imprese regionali la Giunta regionale può utilizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, regimi di aiuto, autorizzati dalla Commissione europea, avvalendosi di fondi rotativi finalizzati alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le imprese dei settori extra agricoli, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, prevedendo in ogni caso una riserva di fondi a favore delle piccole imprese comunque non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili. Il tasso applicato alle imprese beneficiarie non può essere inferiore allo zero virgola cinquanta per cento annuo.

3. In attuazione dei commi 855, 856, 857, 858 e 859, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) i regimi di aiuto di cui al comma 1 possono prevedere l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

4. Gli oneri relativi all'eventuale copertura, anche parziale, del differenziale di tasso di interesse tra la provvista del Fondo di cui al comma 3 ed il tasso applicato alle imprese, nonché gli oneri di gestione del Fondo da riconoscere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono a carico degli stanziamenti di cui al cap. 9394 del bilancio regionale.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306), come modificato ed integrato dalla legge 14 marzo 2005, 35 (in B.U.R. 16 marzo 2005, n. 62), dal decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (in B.U.R. 2 ottobre 2007, n. 229), dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. al B.U.R. 25 giugno 2008, n. 147) e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. al B.U.R. 6 dicembre 2011, n. 284):

354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.

355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate;

c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico;

c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 355:

a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;

c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata

manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.

357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.

359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.

Omissis.».

Note all'art. 24, commi 3, 4 e 5:

- Il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti

d'importanza minore («de minimis»)", è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

- Per il testo dell'art. 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, si veda la nota all'art. 3, comma 1, lett. c).
- Il testo dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (si vedano le note all'art. 22), è il seguente:

«Art. 9
Monitoraggio e valutazione.

1. L'attuazione del Programma annuale è oggetto di un'attività di monitoraggio e valutazione da parte della Giunta regionale, in coerenza con indirizzi, procedure e modalità relative alla politica di coesione, al fine di valutare l'avanzamento complessivo dei principali risultati raggiunti anche ai fini dell'individuazione di eventuali azioni correttive.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione Consiliare competente per materia una relazione documentata sui risultati dell'attività di monitoraggio e valutazione di cui al comma 1.».

Note all'art. 25, commi 1 e 8:

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante "Testo unico dell'artigianato" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 marzo 1990, n. 12), è il seguente:

«Art. 8
Consorzio fidi regionale - Fondo
di garanzia per l'artigianato.

1. La Regione promuove l'istituzione di un consorzio fidi regionale tra i soggetti di cui al comma 3, al fine di assicurare:
 - a) il necessario sostegno alle imprese artigiane nell'accesso al credito;
 - b) il sostegno ed il potenziamento dell'attività delle cooperative artigiane di garanzia;
 - c) l'ampliamento e la qualificazione nella ricerca dei mezzi finanziari a medio termine per le imprese, a copertura di operazioni relative ad investimenti in strutture ed impianti.
2. Il consorzio fidi regionale deve, in particolare:
 - a) agevolare l'accesso al credito a medio termine, rilasciando la fidejussione per piani di investimento non coperti con altre forme di garanzia, in misura non superiore al 50 per cento degli investimenti previsti, entro un tetto massimo di lire cinquecento milioni;
 - b) promuovere un'azione contrattuale e di raccolta di risorse sui mercati finanziari nazionali ed esteri al fine di minimizzare il costo relativo con opportune diversificazioni delle fonti;
 - c) contribuire ad abbattere ulteriormente il costo dei mezzi raccolti, con eventuali incentivi al momento della loro collocazione presso le imprese, dando priorità ai progetti di innovazione tecnologica;
 - d) garantire parzialmente i rischi di cambio sulle risorse raccolte in valuta estera;
 - e) fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni sopra descritte;
 - f) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.

3. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 2, lett. a), è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote:
 - a) le amministrazioni provinciali;
 - b) i comuni;
 - c) le camere di commercio;
 - d) la cassa per il credito alle imprese artigiane;
 - e) la Sviluppumbria S.p.A.;
 - f) cooperative artigiane di garanzia;
 - g) istituti di credito;
 - h) le associazioni artigiane e loro finanziarie;
 - i) altri soggetti interessati pubblici e privati.
 4. Il finanziamento regionale è subordinato al rispetto, da parte del Consorzio, delle seguenti condizioni:
 - a) conseguimento degli obiettivi e delle modalità operative di cui ai commi 1 e 2;
 - b) approvazione da parte del Consiglio regionale dello statuto e delle sue modificazioni;
 - c) nomina da parte del Consiglio regionale di due membri effettivi del Collegio sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - d) presentazione alla Giunta regionale del programma annuale di attività, in armonia con le indicazioni programmatiche regionali;
 - e) presentazione alla Giunta regionale entro il 30 giugno, di una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, corredata da idonei elementi finanziario-contabili;
 - f) previsione statutaria di una presenza dei consorziati negli organi di gestione.
 5. Lo statuto indica la composizione degli organi di gestione del fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 7 della decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300) e modificato ed integrato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in S.O. alla G.U. 24 gennaio 2012, n. 19) e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245):

«Art. 39

Misure per le micro, piccole e medie imprese

Omissis.

7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Omissis.».

Nota all'art. 26, comma 1:

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (si vedano le note all'art. 22), è il seguente:

«Art. 3
Politiche per lo sviluppo.

1. Gli interventi di cui alla presente legge si attuano attraverso:
 - a) politiche per la competitività del sistema;
 - b) politiche per la competitività delle imprese.
2. Le politiche per la competitività del sistema sono, in particolare, quelle volte a promuovere e qualificare:
 - a) le reti degli insediamenti e la logistica a servizio delle attività produttive;
 - b) l'accessibilità e la connettività di rete per le imprese;
 - c) il capitale umano;
 - d) l'efficienza della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;
 - e) la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell'innovazione;
 - f) l'approvvigionamento energetico a costi competitivi, l'efficienza energetica del sistema produttivo e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
 - g) la rete dei servizi finanziari;
 - h) la valorizzazione delle eccellenze produttive umbre compreso l'artigianato artistico;
 - i) la valorizzazione del ruolo delle imprese multinazionali;
 - j) la responsabilità sociale delle imprese, la sicurezza sui luoghi di lavoro, le relazioni industriali.
3. Le politiche per la competitività delle imprese sono, in particolare, quelle volte a promuovere e qualificare:
 - a) la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l'innovazione;
 - b) la realizzazione di iniziative di internazionalizzazione produttiva e commerciale: esportazione, promozione di reti commerciali all'estero, partnership, insediamenti e joint ventures strategiche;
 - c) i processi di investimento;
 - d) l'acquisizione di servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l'utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;
 - e) l'utilizzo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
 - f) l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;
 - g) il miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica dei processi produttivi;
 - h) la costituzione, la qualificazione e la diffusione di reti di impresa;
 - i) l'accesso al credito e la capitalizzazione d'impresa;
 - l) la creazione di impresa con particolare riferimento alle start up tecnologiche e all'imprenditoria femminile e giovanile e all'auto/imprenditorialità.».

Note all'art. 27, comma 1:

- Per testo dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25, si veda la nota all'art. 26, comma 1.
- Per testo dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25, si vedano le note all'art. 22.

Nota all'art. 28, comma 2:

- Per testo dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25, si vedano le note all'art. 22.

Note all'art. 32:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, si veda la nota all'art. 6, comma 1, lett. c).
- Per testo dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25, si vedano le note all'art. 22.

Nota all'art. 35, comma 2:

- Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, si vedano le note all'art. 9, comma 1, lett. c), 2, lett. a), b) e c) e 4.

Note all'art. 36, comma 1:

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, recante “Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego” (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 2 dicembre 1998, n. 72), come modificato e integrato dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (in B.U.R. 6 agosto 2003, n. 32), è il seguente:

«Art. 3

Programmi ed indirizzi di politiche del lavoro.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative.

2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. n. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione (D.A.P.), di cui all'articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata.

2-bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.

3. La Giunta regionale adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province nelle materie previste dal decreto legislativo n. 469 del 1997 e dalla presente legge.

4. La Giunta regionale determina, altresì, gli standard qualitativi e quantitativi per l'erogazione dei servizi previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

5. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente in attuazione del piano triennale.».

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, recante “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili” (pubblicata nel B.U.R. 6 agosto 2003, n. 32), è il seguente:

«Art. 5

Programma annuale regionale delle politiche del lavoro.

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, approva il Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, in attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, con il concorso delle province e previo parere della Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 6 della stessa legge.

2. Il Programma annuale regionale è elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dagli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché dalle società a prevalente partecipazione regionale, individuati dalla Giunta regionale.

3. In sede di approvazione del Programma annuale regionale la Giunta regionale tiene conto della Strategia europea dell'occupazione, di cui al Trattato C.E. e relativi orientamenti e raccomandazioni delle Istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

4. Il Programma annuale regionale determina in particolare:

- a) le priorità relative alle tipologie degli interventi definite all'articolo 6;
- b) le risorse economiche da assegnare a ciascuna tipologia, su base percentuale;
- c) la ripartizione delle risorse tra Regione e province, tenendo conto di indicatori rilevanti ai fini della determinazione delle priorità territoriali d'intervento, definiti d'intesa con le province;
- d) le finalità specifiche dei finanziamenti;
- e) gli ambiti territoriali prioritari;
- f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;
- g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;
- h) i criteri generali inerenti la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione dei benefici finanziari;
- i) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna iniziativa e le relative spese ammissibili;
- j) le modalità di gestione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della L.R. 18 aprile 1997, n. 14.

5. Il Programma annuale regionale determina, su base percentuale, la quota riservata alle attività di sostegno alla progettazione operativa degli interventi, monitoraggio, valutazione e verifica dei risultati di cui all'articolo 8, da destinare ai soggetti competenti coinvolti.».

- La legge regionale 15 aprile 2009, n. 7, recante “Sistema Formativo Integrato Regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18.

Note all'art. 37, comma 3:

- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 ottobre 2003, n. 235.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 23 marzo 1999, n. 68.

Nota all'art. 38, comma 1:

- La legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore", è pubblicata nella G.U. 2 settembre 2005, n. 204.

Nota all'art. 39, comma 1:

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 40

Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia –
SUAPE.

1. Il presente Capo provvede all'adeguamento della disciplina dello Sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Dall'entrata in vigore della presente legge lo Sportello unico per l'edilizia di cui al comma 1 è denominato Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE.

3. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali fanno riferimento allo Sportello unico per l'edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, dall'entrata in vigore della presente legge, esso deve intendersi riferito allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE.

4. Il SUAPE costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Il SUAPE svolge anche i compiti e le attività previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 1/2004.

6. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico ferme restando le competenze e l'autonomia delle singole amministrazioni, nell'attribuzione delle responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti, ivi compreso il potere di vigilanza e controllo e sanzionatorio.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la normativa vigente.».

Nota all'art. 40, comma 1, lett. e):

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (si veda la nota all'art. 38, comma 1):

«6.

Norme transitorie.

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
 - a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
 - b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
 - c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.».

Note all'art. 42, commi 1 e 4:

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (si veda la nota all'art. 38, comma 1), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94) e dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (in S.O. alla G.U. 30 agosto 2012, n. 202):

«3.

Abilitazione professionale.

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
 - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento

della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.».

- Per testo dell'art. 6 della legge 17 agosto 2005, n. 174, si veda la nota all'art. 40, comma 1, lett. e).

Note all'art. 44, comma 2:

- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda la nota all'art. 21, comma 1.
- La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati", è pubblicata nel B.U.R. 2 giugno 1983, n. 36.

Nota all'art. 45:

- La legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante "Disciplina dell'attività di estetista", modificata e integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94) e dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (in S.O. alla G.U. 30 agosto 2012, n. 202), è pubblicata nella G.U. 5 gennaio 1990, n. 4.
Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10:

«1.

1.L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

2.

1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3.

01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui

alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

4.

1. *Abrogato.*

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

8.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame

teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

10.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.».

Note all'art. 46, commi 2, lett. c), 3 e 4:

- Per gli artt. 3 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, si veda la nota all'art. 45.
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (si veda la nota all'art. 45):

«6.

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

a) cosmetologia;

- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.».

- Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 marzo 1994, n. 352, recante "Disciplina Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista", è pubblicato nella G.U. 9 giugno 1994, n. 133.

Nota all'art. 49, comma 2:

- Per l'art 10, comma 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, si veda la nota all'art. 45.

Nota all'art. 50, comma 2:

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), è il seguente:

«Art. 16
Potere sostitutivo.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 27 dello Statuto regionale, nelle materie di competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, secondo le modalità e le garanzie di cui al comma 2.

2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato dalla Giunta regionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida all'ente inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere non inferiore comunque ai sessanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale.».

Note all'art. 51:

- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (si veda la nota all'art. 45):

«12.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.».

- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda la nota all'art. 21, comma 1.
- Per la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, si vedano le note all'art. 44, comma 2.

Note all'art. 53, commi 3, 4 e 7:

- La legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante “Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane”, è pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 1988, n. 81.
- Per legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, si vedano le note all'art. 25, commi 1 e 8.
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 22):

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

- Per il testo dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25, si vedano le note all'art. 22.

Nota all'art. 54, commi 1, 3 e 5:

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (si vedano le note all'art. 53, commi 3, 4 e 7), come modificato ed integrato dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 15 (in B.U.R. 21 agosto 2002, n. 37), è il seguente:

«Art. 23
Composizione.

1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
 - a) i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
 - b) tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due esperti, in materia giuridica ed amministrativa;
 - c) cinque esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, più rappresentative a livello regionale, regolarmente costituite ed operanti nella Regione e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento delle imprese iscritte agli albi provinciali.
2. I componenti la commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente e il vicepresidente.
3. Per la decadenza dei componenti la commissione regionale di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3 e 4.».

Note all'art. 55, commi 1 e 2:

- La legge regionale 9 agosto 1974, n. 46, recante "Provvidenze a favore dell'artigianato artistico", è pubblicata nel B.U.R. 14 agosto 1974, n. 28. E.S..
- La legge regionale 23 agosto 1983, n. 38, recante "Contributi regionali per attività promozionali in materia di artigianato", è pubblicata nel B.U.R. 29 agosto 1983, n. 56, E.S..
- La legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, recante "Interventi per lo sviluppo del settore artigianato", è pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 1985, n. 35.
- La legge regionale 21 gennaio 1987, n. 5, recante "Modificazione della legge regionale 1° aprile 1985, n. 14. Interventi per lo sviluppo del settore artigianato", è pubblicata nel B.U.R. 23 gennaio 1987, n. 6.
- Per la legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, si vedano le note all'art. 53, commi 3, 4 e 7.
- Per legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, si vedano le note all'art. 25, commi 1 e 8.
- La legge regionale 22 marzo 1990, n. 6, recante "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane", è pubblicata nel B.U.R. 28 marzo 1990, n. 13.
- La legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, recante "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista»", è pubblicata nel B.U.R. 11 aprile 1990, n. 15.
- La legge regionale 17 aprile 1991, n. 7, recante "Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane", è pubblicata nel B.U.R. 24 aprile 1991, n. 20.

- La legge regionale 28 agosto 1995, n. 41, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane”, è pubblicata nel B.U.R. 6 settembre 1995, n. 45.
- La legge regionale 1 aprile 1996, n. 9, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell’artigianato”, è pubblicata nel B.U.R. 10 aprile 1996, n. 17.
- Il testo degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), è il seguente:

«Art. 3

Funzioni concernenti la materia artigianato.

1. Le funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia artigianato, così come definita dall’articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono esercitati dalla Regione, dagli enti locali e dalle autonomie funzionali secondo le disposizioni del presente capo.

Art. 4

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

1. Sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relativi:

- a) alla disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell’artigianato;
- b) alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati;
- c) alle attività inerenti il sistema informativo regionale e l’Osservatorio regionale dell’artigianato, e alla connessione con il Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell’artigianato (S.I.O.E.) di cui alla L. 3 ottobre 1987, n. 399;
- d) allo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione;
- e) alla promozione e allo sviluppo dei servizi reali alle imprese;
- f) alla valorizzazione, alla qualificazione e allo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale;
- g) alla definizione delle intese con lo Stato per l’avvalimento dei comitati tecnici regionali di cui all’articolo 37 della L. 25 luglio 1952, n. 949, nelle ipotesi di cofinanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 5

Funzioni e compiti conferiti alle province.

1. Sono trasferite alle province le funzioni concernenti la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 12 marzo 1990, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Tutte le funzioni connesse con l'attività degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato a livello provinciale, così come disciplinate dalla L.R. 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

- La legge regionale 2 agosto 2002, n. 15, recante “Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane”, è pubblicata nel B.U.R. 21 agosto 2002, n. 377.
- La legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane”, è pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 2004, n. 48.
- Il testo degli artt. 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (si vedano le note all’art. 22), è il seguente:

«Art. 20

Modificazione all’articolo 2 della L.R. n. 42/1988.

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) è sostituita dalla seguente:

“a) curano la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo delle imprese artigiane;”.

Art. 21

Sostituzione dell’articolo 30 della L.R. n. 42/1988.

1. L’articolo 30 della L.R. n. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 30

Istituzione dell’Albo e iscrizioni.

1. È istituito l’Albo provinciale delle imprese artigiane, la cui tenuta spetta alla Commissione provinciale per l’artigianato.

2. L’iscrizione, la modifica e la cancellazione dell’impresa all’Albo delle imprese artigiane è subordinata da comunicazione presentata dal legale rappresentante dell’impresa, al competente ufficio della Commissione provinciale per l’artigianato ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell’impresa all’Albo delle imprese artigiane e alla sezione speciale del Registro delle imprese a decorrere dalla data di presentazione. Le Commissioni provinciali per l’artigianato dispongono accertamenti e controlli anche in collaborazione con i Comuni

competenti per territorio e adottano gli eventuali conseguenti provvedimenti.»».

- Il testo dell'art. 11, comma 1, lett. a), c) e d) e comma 8, lett. a) e b) della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.), è il seguente:

«Art. 11

Sostegno all'accesso al credito delle PMI, misure di contrasto alla crisi economica e finanziaria, promozione e diffusione della qualità e dell'innovazione. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, alla legge regionale 3 aprile 1997, n. 12, alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21, alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e altre disposizioni.

1. Alla legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 5/1990 è aggiunta la seguente:

"c-bis) il potenziamento dei fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituite a norma degli articoli 10 e 11 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato).";

Omissis.

c) al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5/1990, le parole "il capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti "i fondi rischi";

d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/1990 è sostituita dalla seguente:

"a) contributi ai fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Le garanzie rilasciate a fronte dei fondi costituiti con detti apporti sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).";

Omissis.

8. Alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 42/1988, le parole "e alla sezione speciale del Registro delle imprese" sono soppresse;

b) il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione provinciale per l'artigianato delibera, anche a posteriori rispetto al momento della comunicazione, con effetti vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle imprese con dipendenti, nonché per l'accesso a tutte le agevolazioni in favore delle imprese artigiane. La commissione provinciale per l'artigianato delibera altresì l'iscrizione, nella separata sezione dell'albo, dei consorzi e società consortili anche in forma di cooperativa, di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato). La qualifica di impresa artigiana può essere accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali, nei confronti delle imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985. Avverso le delibere della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso il ricorso alla commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 7 della legge 443/1985.";

Omissis.».

- La legge regionale 20 maggio 2009, n. 12, recante "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore", è pubblicata nel B.U.R. 27 maggio 2009, n. 24.

- Il testo degli artt. 2, 5, 7 e 8 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), è il seguente:

«Art. 2

Modificazione all’art. 2.

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista») è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal regolamento adottato dai comuni ai sensi dell’articolo 5.”.

Art. 5

Sostituzione dell’art. 6.

1. L’articolo 6 della L.R. n. 10/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

Esercizio dell’attività di estetista.

1. L’attività di estetista è soggetta alla dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. Alla dichiarazione è allegata la documentazione concernente la qualifica professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari come previsti dal regolamento di cui all’articolo 5. L’attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
2. Il comune competente per territorio, accertata la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività stessa salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso determina la cessazione dell’attività di estetista.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella dichiarazione di inizio attività deve essere comunicata al comune competente entro quindici giorni.».

Art. 7

Sostituzione dell’art. 8.

1. L’articolo 8 della L.R. n. 10/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Composizione della Commissione comunale.

1. La Commissione comunale prevista dall’articolo 2-bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini) così come aggiunto dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 viene integrata da due imprenditori artigiani che esercitano l’attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed è chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui all’articolo 5.».

Art. 8
Modificazioni all'art. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 10/1990 la parola: "autorizzati" è sostituita dalla seguente: "interessati".

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della L.R. n. 10/1990 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione esercita il potere sostitutivo nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).".».

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 25 novembre 2010, n. 23, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56), è il seguente:

«Art. 10
Modificazione alla legge regionale 4 aprile 1990, n. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista») e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 1/1990 l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa legge 1/1990.".».

- Il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 24, recante "Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione - art. 41 della L.R. n. 5/1990 recante testo unico dell'artigianato", è pubblicata nel B.U.R. 19 aprile 1995, n. 21.